

N [REDACTED] G

TRIBU NALE

DINAPOLI

IV SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il G.U. , dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente sentenza , riservata
con provvedimento del 14/9/2021 nella causa civile di primo grado iscritta al
[REDACTED] tra

[REDACTED] rapp. ti e difesi dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] come da procura in atti e presso lo stesso elett dom [REDACTED]

[REDACTED]

Attori

e

[REDACTED]

Convenuto contumace

Nonché



██████████ S.p.A., con sede ██████████
██████████ in persona del suo Direttore Generale ██████████ rappr.ta
e difesa dall'Avv. ██████████ (C. ██████████), elett.te dom.ta presso il
suo studio in Napoli alla ██████████ 4, come da procura generale ad litem in
atti ██████████ Convenuta

oggetto: risarcimento danni

conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e successive note

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09.

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████
██████████ hanno convenuto in giudizio ██████████ proprietario del veicolo
Renault Twingo, tg ██████████ e ██████████ ni spa, compagnia assicuratrice
dell'auto, per sentirli condannare al pagamento dei danni e lesioni riportati in
occasione del sinistro verificatosi in data ██████████ alle ore ██████████ circa, in
██████████ ove ██████████ nel mentre percorreva, sul
motoveicolo YAMAHA XT 600. ██████████ di proprietà di ██████████
██████████ proveniente da Napoli, con direzione ██████████ giunto nei pressi della casa
circondariale di ██████████, veniva impattato dalla Renault Twingo che,
proveniente da tergo, nel tentativo di sorpassare a destra, urtava i ██████████ alla



parte laterale destra e, per l'effetto, veniva sospinto contro il veicolo Fiat Croma Tg. [REDACTED] a seguito della proiezione verso il veicolo Fiat Croma Tg [REDACTED] il conducente [REDACTED] veniva scaraventato nuovamente verso Renault Twingo – [REDACTED] finendo la sua corsa al di sotto di quest'ultima autovettura, riportando lesioni multiple per il corpo e danni al motoveicolo; in contumacia di [REDACTED] si costituiva la società assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande; depositata documentazione, escussi i testi attorei [REDACTED] e [REDACTED] all'udienza del 15/10/2019, espletata C.T.U. medica a firma del dott. [REDACTED] la causa è stata assegnata a sentenza.

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda; l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo, formulando preventiva, analitica e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla [REDACTED] ass.ni spa mediante specifiche raccomandate con A.R. idonee altresì ad interrompere il decorso del termine di prescrizione ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio; né la società ha comprovato di aver invitato i danneggiati alla visita medica o all'ispezione del veicolo nei termini stabiliti dall'art. 148 CdA.

Nel merito, la titolarità attiva e passiva è comprovata dalla copia del certificato PRA e del certificato di proprietà dei due veicoli coinvolti, dal difetto di contestazione stragiudiziale della compagnia assicuratrice nonché dagli accertamenti operati dalla Polizia Municipale di Napoli intervenuta sui luoghi subito dopo il sinistro.

Quanto alla dinamica, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta



superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (in tal senso Cass. n. 12524/00, Cass. n. 4639/02).Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cass. n. 12692/98, Cass. n. 10304/2009) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (sent Cass n.9528/2012).

Se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo dalle prove acquisite non risulta superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti.

Gli elementi probatori che consentono di concludere nel senso suindicato sono dati dalle dichiarazioni dei testi attori: " *Indifferente. Ero [redacted] verso le [redacted] e io mi trovavo nella mia macchina in via [redacted] all'altezza del [redacted] Ho visto che una macchina, che si trovava avanti ad un'altra che mi precedeva, urtava una moto da cross la quale, si spostava a sinistra urtando un'altra macchina e poi ritornando a destra veniva investita dalla macchina che precedentemente l'aveva urtata. Il signore che guidava la moto, che aveva circa 50 anni, portava il casco. Ho visto che tale signore sanguinava dalla gamba.*



Giungevano la polizia municipale e l'ambulanza per i soccorsi. Non so chi abbia chiamato l'ambulanza. Io ho dato i miei contatti ad una parente che si è avvicinata. La strada era a doppio senso di marcia e la moto percorreva la strada nella parte quasi centrale della sua corsia Eravamo ripartiti da poco da un semaforo che da rosso era diventato verde e andavamo piano e non so perchè la Twingo ha urtato la moto . Preciso che davanti ad una prima macchina davanti a me, vi era la moto tra due auto , tutte nella stessa direzione e non so se parallele .Ad un certo punto l'auto a destra della moto, l'ha spinta verso sinistra e la moto è rimbalzata verso destra urtando contro la prima auto anzi la moto finisce sotto la Twingo e il motociclista è caduto in avanti a terra La moto non stava effettuando alcun sorpasso anzi era normalmente sulla corsia tra le due auto . La carreggiata è abbastanza larga da consentire e a due auto di camminare parallele . La twingo ha urtato la parte laterale destra della moto con la propria parte anteriore” (teste ██████████ ; “Indifferente Ero in auto con il teste precedente verso la fine ██████████ Era pomeriggio Ero diretto a ██████████ ma non ricordo il nome della strada. Mi trovavo vicino al ██████████ Davanti a me c'era una macchina e avanti ancora un'altra, una Twingo. A sinistra della Twingo c'erano una moto YAMAHA e, a sinistra della moto, un'altra macchina. Ho visto la Twingo spostarsi sulla sinistra, impattando sulla moto, la quale finiva sotto la Twingo e il conducente è caduto. Ho visto che quest'ultimo perdeva sangue. Può essere che la moto abbia urtato una macchina a sinistra prima di girarsi e cadere, ma non l'ho visto. Preciso che la Twingo impattava la moto sul lato centrale destro. Si è creato traffico e non ricordo chi abbia chiamato l'ambulanza. Ricordo che sono venuti i vigili e che io ho dato i miei contatti ad una parente che si è avvicinata.” (teste ██████████ nonché dalle dichiarazioni rese ██████████ nell'immediatezza dei fatti



laddove, sentito dalla Polizia Municipale, in modo difforme dal successiva allegazione di cui all'atto introduttivo, assumeva che lo scontro con la Renault Twingo si verificava nel momento in cui un'auto davanti alla moto, una Fiat Croma, frenava improvvisamente costringendolo a spostarsi a destra per poi essere colpito a destra dalla Renault che non si avvedeva della manovra de [REDACTED]; ancora diverse poi appaiono le dichiarazioni dei conducenti della Renault e della Fiat i quali concordemente hanno ribadito, in sede di accertamenti della Polizia Municipale, che il motociclista si frapponeva tra le due auto andando ad urtare prima l'una e poi l'altra.

Ora, se a tali elementi si aggiungono le considerazioni degli accertatori i quali hanno escluso, in base al tipo di danni subiti dalla Fiat, che la ricostruzione operata dal [REDACTED] fosse credibile, non risultando particolarmente attendibili i testi attori, neppure identificati dalla Polizia al momento del fatto né mai indicati dal [REDACTED] neppure in via stragiudiziale nelle lettere di messa in mora, a parere di questo giudice deve concludersi nel senso della piena operatività della presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma, atteso che l'unico dato certo è lo scontro tra la moto e la Renault Twingo, non essendo neppure emerso un comportamento del tutto corretto dell'uno o dell'altro conducente.

Sennonchè, alla declaratoria della pari responsabilità non può seguire alcuna tutela risarcitoria né in favore [REDACTED] né in favore [REDACTED]

Va infatti evidenziato che la Polizia Municipale ha accertato, nel rapporto in atti, la scopertura assicurativa della moto Yamaha e sul punto nessuna impugnativa è stata sollevata dagli attori, con la conseguenza che risulta acclarato che il motoveicolo circolava in spregio all'art. 193 CdS e cioè privo di copertura assicurativa e ritiene



questo giudice che la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria .

La giurisprudenza di merito non è concorde sul punto, ritenendo alcuni giudici, che non possa negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'uso del veicolo privo di copertura assicurativa in quanto, così motivano, " *gli artt. 193 del Codice della Strada e 1227 del Codice Civile, non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua Compagnia di assicurazione. La violazione commessa dall'attore di aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa, non rappresenta un reato perseguibile d'Ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada in cui si applica una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo*".

Senonchè, premesso che l'art. 1227 cc trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali , giusto richiamo dell'art. 2056 cc., ritiene questo giudice che l'aver posto in circolazione ed utilizzato, un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell'art. 193 C.d.S. e 122 del C.d.A., non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell'ordinamento; non può accordarsi il risarcimento ad un bene (salute o veicolo) quando il bene è in una situazione *contra legem* perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile nel senso che la lesione non può qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto, i due [redacted] nel caso de quo, che concorra a causare il danno subito con un comportamento posto contro le leggi dello Stato; del resto sarebbe



paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è volontariamente violata.

L'ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza negativa provocata da una altrui condotta non lesiva di interessi meritevoli di tutela e cioè di comportamenti non approvati e non tutelati dall'ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.

Per tali motivi le domande risarcitorie vanno disattese e le spese di C.T.U. liquidate in decreto e di lite della [redacted] ass,ni spa , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 scaglione fino ad [redacted] per la non complessità della fattispecie, seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :

Rigetta le domande risarcitorie.

Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate come in decreto e delle spese processuali della [redacted] ass.ni spa che si liquidano in complessivi [redacted] per onorario oltre iva e cpa come per legge se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.

Napoli 23/11/2021

IL G.U.